Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 20

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 25 gennaio 1956 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1955

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1955, n. 1402.

Riconoscimento della personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera di Bolzano Campionaria Internazionale », con sede in Bolzano, ed approvazione del relativo statuto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti la domanda di riconoscimento giuridico dell'Ente autonomo « Fiera di Bolzano Campionaria Internazionale », con sede in Bolzano, e lo schema di statuto approvato dagli Enti partecipanti fondatori;

Ritenuta la opportunità della costituzione dell'Ente suddetto, in relazione alle finalità che esso si propone ed ai mezzi di cui può disporre;

Udito il parere del Consiglio di Stato,

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

E' riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo denominato « Fiera di Bolzano Campionaria Internazionale », con sede in Bolzano.

E' approvato lo statuto dell'Ente stesso, allegato al presente decreto, e vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1955

GRONCHI

CORTESE — ANDREOTTI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, foglio n. 79. — CARLOMAGNO

Statuto dell'Ente autonomo « Fiera di Bolzano Campionaria Internazionale »

Della costituzione e degli scopi

Art. 1.

E' costituito, in Bolzano, un ente autonomo sotto la denominazione « Fiera di Bolzano Campionaria Internazionale », avente lo scopo di proseguire la organizzazione delle fiere campionarie internazionali di Bolzano, nonchè di curare l'impianto e l'esercizio di manifestazioni economiche e culturali.

Degli aderenti

Art. 2.

Sono aderenti fondatori dell'Ente autonomo Fiera di Bolzano campionaria internazionale:

a) lo Stato, attraverso il Demanio;
b) la Regione Trentino-Alto Adige;
c) la provincia di Bolzano;
d) il comune di Bolzano;
e) la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bolzano;
f) la Società cooperativa « Amici della Fiera di Bolzano » iniziatrice delle manifestazioni fieristiche di Bolzano;
g) l'Ente provinciale per il turismo di Bolzano;
h) la Cassa di risparmio della provincia di Bolzano;
i) la Banca di Trento e Bolzano con sede in Trento;
l) la Società cooperativa a responsabilità limitata « Consorzio risparmi e prestiti per commercio e industria », con sede in Bolzano;
m) l'Associazione spedizionieri e autotrasportatori della Venezia Tridentina, con sede in Bolzano;
n) l'Associazione delle Federazioni tra allevatori di bestiame dell'Alto Adige, con sede in Bolzano.

Art. 3.

Previo consenso del Consiglio generale dell'Ente, può partecipare all'Ente stesso, come aderente benemerito, qualunque ente, associazione o persona che conferisca al patrimonio dell'Ente una quota di partecipazione non inferiore a L. 10 milioni.

La responsabilità degli aderenti fondatori e benemeriti, ad ogni effetto di legge, s'intende limitata alle quote versate o per le quali è stato assunto formale impegno di versamento.

Del patrimonio

Art. 4.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) dal capitale di fondazione e cioè dalle somme di denaro versate e dagli immobili e mobili apportati dagli enti aderenti fondatori;
b) dalle quote di partecipazione degli aderenti benemeriti;
c) da donazioni, lasciti, legati, erogazioni ed ogni altro contributo di enti pubblici e privati destinati ad incremento del patrimonio;
d) da una quota parte delle eccedenze attive nette di ciascun esercizio.

Art. 5.

L'Ente deve provvedere al raggiungimento degli scopi per i quali è costituito con il ricavato di ogni iniziativa o concessione relativa alla sua attività, con i contributi di enti o persone e con le rendite patrimoniali.

Degli organi dell'Ente

Art. 6.

Sono organi dell'Ente:

a) il presidente;
b) il Consiglio generale;
c) la Giunta esecutiva;
d) il Collegio dei revisori dei conti.

Del presidente

Art. 7.

Il presidente è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Presidente della Giunta regionale Trentino-Alto Adige.

Rappresenta l'Ente a tutti gli effetti di legge, convoca e presiede il Consiglio generale e la Giunta esecutiva e ne attua le rispettive deliberazioni.

Dura in carica tre esercizi finanziari e può essere confermato.

Il presidente è coadiuvato da un vice presidente che lo sostituisce ad ogni effetto in caso di assenza o di impedimento. Il vice presidente è nominato dal Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Presidente della Giunta regionale Trentino-Alto Adige, su proposta del Consiglio generale, fra i cui componenti deve essere scelto. Come il presidente dura in carica tre esercizi finanziari e può essere confermato.

Del Consiglio generale

Art. 8.

Il Consiglio generale è nominato con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Presidente della Giunta regionale Trentino-Alto Adige.

Esso è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri.

a) nove in rappresentanza dell'Amministrazione dello Stato, designati

uno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
uno dal Ministero del tesoro;
uno dal Ministero delle finanze;
uno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
uno dal Ministero dei trasporti;
uno dal Ministero delle telecomunicazioni;
uno dal Ministero dei lavori pubblici;
uno dal Ministero dell'industria e del commercio;
uno dal Ministero del commercio con l'estero;

b) sette in rappresentanza della Regione Trentino-Alto Adige, designati dalla Giunta regionale;

c) sei in rappresentanza della provincia di Bolzano, designati dalla Giunta provinciale.

d) tre in rappresentanza del comune di Bolzano, designati dal Consiglio comunale;

e) uno in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bolzano, designato dalla Giunta camerale;

f) uno in rappresentanza della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, designato dal Consiglio di amministrazione;

g) quattro in rappresentanza della Società cooperativa « Amici della Fiera di Bolzano », designati dall'assemblea generale dei soci;

h) uno in rappresentanza dell'Ente provinciale per il turismo di Bolzano, designato dall'Ente medesimo;

i) uno in rappresentanza dei seguenti enti fondatori

1) Banca di Trento e Bolzano con sede in Trento;

2) Società cooperativa a responsabilità limitata « Consorzio risparmio e prestiti per commercio e industria », con sede in Bolzano;

3) Associazione spedizionieri ed autotrasportatori della Venezia Tridentina, con sede in Bolzano;

4) Associazione delle Federazioni tra allevatori di bestiame dell'Alto Adige, con sede in Bolzano;

l) due in rappresentanza degli espositori.

Il membro di cui alla lettera *i*) è designato dal presidente dell'Ente, su proposta degli Enti interessati. Ciascuno dei quattro Enti dovrà essere rappresentato, a turno, per un intero triennio.

I membri di cui alla lettera *l*) sono designati dal presidente dell'Ente, scegliendoli da una terna di nomi, proposta, mediante votazione, da almeno un quinto degli espositori che hanno partecipato alla ultima manifestazione.

I consiglieri durano in carica per tre esercizi finanziari e possono essere confermati.

Nel caso di vacanza di posti, gli enti competenti provvederanno alle nuove designazioni con le medesime modalità prescritte per la nomina. La durata in carica dei nuovi nominati sarà quella del membro a cui sono succeduti.

La carica di consigliere è gratuita.

Art. 9.

Il Consiglio generale ha i più ampi poteri per il raggiungimento degli scopi dell'Ente, ne fissa le direttive, delibera sulle azioni da svolgere ed adotta i provvedimenti all'uopo occorrenti. Delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, provvedendo a tutte le incombenze previste dalle vigenti disposizioni in materia. In particolare, delibera sulla assunzione di mutui.

Art. 10.

Il Consiglio generale è convocato dal presidente almeno due volte all'anno e ogni qualvolta che questi lo ritenga opportuno, dandone tempestivo avviso ai consiglieri. Esso può essere convocato altresì su richiesta scritta e motivata al presidente da almeno un terzo dei suoi membri, e dal Collegio dei revisori dei conti.

Gli inviti di convocazione sono diramati almeno dieci giorni prima della data in cui dovrà aver luogo la seduta. Nei casi urgenti, il Consiglio può essere convocato telegraficamente con solo tre giorni di preavviso.

Per la validità delle riunioni del Consiglio generale è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni del Consiglio generale sono prese a maggioranza di voti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

Le deliberazioni sono fatte constare mediante verbale firmato dal presidente e dal segretario generale.

Della Giunta esecutiva

Art. 11.

L'ordinaria amministrazione ed il funzionamento interno dell'Ente e delle organizzazioni accessorie, secondo le direttive del Consiglio generale, spettano alla Giunta esecutiva composta dal presidente, dal vice presidente e da tre membri eletti dal Consiglio generale fra i propri componenti, dei quali due residenti nella provincia di Bolzano ed uno scelto tra i rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato.

Le deliberazioni della Giunta esecutiva sono valide quando sono presenti almeno tre dei suoi membri. Le deliberazioni stesse sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

La Giunta esecutiva può sostituirsi al Consiglio generale per quegli atti di gestione straordinaria che rivestano carattere d'urgenza, salvo ratifica da parte del Consiglio nella sua prima successiva adunanza.

Del segretario generale

Art. 12.

Il segretario generale è nominato dal Ministro per l'industria e per il commercio, su proposta del presidente dell'Ente, sentito il Presidente della Giunta regionale Trentino-Alto Adige e sentito il competente organo consultivo ministeriale.

Egli è il capo del personale e dirige e sovraintende agli uffici ed ai servizi.

Il segretario generale assiste alle sedute del Consiglio generale e della Giunta esecutiva redigendone e controfirmandone i relativi verbali.

Del Collegio dei revisori dei conti

Art. 13.

Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Presidente della Giunta regionale Trentino-Alto Adige, ed è composto di cinque membri designati rispettivamente

uno dal Ministero del tesoro, che ne assume la presidenza;
uno dal Ministero delle finanze;
uno dal Ministero dell'industria e del commercio;
uno dalla Giunta della regione Trentino-Alto Adige;
uno dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bolzano.

I revisori assistono alle sedute del Consiglio generale ed hanno i poteri e gli obblighi stabiliti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

Essi durano in carica per tre esercizi finanziari e possono essere confermati.

Il Consiglio generale determina preventivamente, anno per anno, il compenso ai componenti del Collegio dei revisori dei conti.

Del bilancio

Art. 14.

L'esercizio finanziario comincia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

Rispettivamente entro il 30 aprile ed il 31 ottobre di ogni anno, debbono venire trasmessi al Ministero dell'industria e

del commercio, per l'approvazione, tramite la Giunta regionale della Regione Trentino-Alto Adige, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo predisposti dalla Giunta esecutiva e deliberati dal Consiglio generale.

Debbono essere sottoposte all'approvazione dello stesso Ministero, con analoga procedura, le deliberazioni che impegnino il bilancio dell'Ente per più di un esercizio finanziario.

Il Ministero dell'industria e del commercio provvede alle suddette incombenze, d'intesa con i Ministeri del tesoro e delle finanze.

Art. 15.

Le eccedenze attive di ciascuno esercizio saranno così devolute:

il 40% al patrimonio;

il 50% alle riserve;

il 10% a disposizione del Consiglio generale, anche per eventuali gratificazioni e provvidenze al personale dell'Ente.

Dell'amministrazione straordinaria e dello scioglimento

Art 16.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, nel caso d'impossibilità di funzionamento dell'amministrazione ordinaria, può, nell'interesse del miglior andamento dell'Ente, d'intesa con i Ministri per il tesoro e per le finanze e sentito il Presidente della Giunta regionale Trentino-Alto Adige, affidarne l'amministrazione straordinaria ad un commissario per un periodo di tempo non superiore ai sei mesi.

Art. 17.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, d'intesa con i Ministri per il tesoro e per le finanze e sentito il Presidente della Giunta regionale Trentino-Alto Adige, l'Ente può essere sciolto per manifesta impossibilità di raggiungere i propri fini.

L'Ente può essere sciolto anche per deliberazione del Consiglio generale, con il voto dei rappresentanti di almeno quattro quinti del capitale conferito.

La liquidazione dell'Ente verrà assunta, in via normale, dalla Giunta esecutiva. Qualora a ciò ostino particolari motivi, il Ministero dell'industria e del commercio, d'intesa con i Ministeri del tesoro e delle finanze e sentito il Presidente della Giunta regionale Trentino-Alto Adige provvede alla nomina di un liquidatore.

Il rendiconto finale presentato dalla Giunta esecutiva o dal liquidatore, è soggetto all'approvazione del Ministro per l'industria e per il commercio che vi provvede d'intesa con i Ministri per il tesoro e per le finanze.

Art. 18.

Nel caso di scioglimento, il patrimonio netto dell'Ente verrà ripartito fra gli aderenti fondatori benemeriti in proporzione alle quote dagli stessi conferite.

Visto, *il Ministro per l'industria e per il commercio*
CORTESE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1955.

Passaggio di gestione all'Ente Acquedotti Siciliani della rete interna dell'acquedotto di Serradifalco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.), nonchè le relative norme regolamentari approvate con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, recante modificazioni alla suddetta legge 19 gennaio 1942, n. 24

Vista la deliberazione 26 dicembre 1952, n. 38, del Consiglio comunale di Serradifalco (Caltanissetta), resa esecutiva il 27 febbraio 1953, con la quale veniva deliberato il passaggio allo Stato della gestione dell'acquedotto di quel Comune;

Vista la deliberazione 29 maggio 1953, n. 91, del Consiglio di amministrazione dell'Ente Acquedotti Siciliani per l'assunzione da parte di detto Ente della gestione dell'acquedotto civico di Serradifalco;

Vista la convenzione 31 luglio 1953, in base alla quale la gestione dell'acquedotto del comune di Serradifalco passa allo Stato e viene affidata all'E.A.S.;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' disposto il passaggio allo Stato della gestione dell'acquedotto del comune di Serradifalco (Caltanissetta).

Art. 2.

La gestione stessa viene affidata all'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 3.

Sono altresì approvate le modalità per il suddetto passaggio di gestione secondo la convenzione 31 luglio 1953 citata nelle premesse.

Art. 4.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1955

GRONCHI

ROMITA — SCELBA — GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1955
Registro n. 44, *foglio n.* 191

(239)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1955.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato delle pirobette numeri 15 e 23.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Le pirobette numeri 15 e 23 sono radiate, a decorrere dal 31 ottobre 1955, dal quadro del naviglio militare dello Stato.

Il Ministro per la difesa è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1955

GRONCHI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1956
Registro n. 1 *Marina, foglio n.* 178

(233)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1955.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato della « M.O.C. 1203 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

La « M.O.C 1203 » è iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° dicembre 1955.

Il Ministro per la difesa è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1955

GRONCHI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1956
Registro n. 1 *Marina, foglio n.* 94

(235)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 agosto 1955.

Determinazione del contingente numerico di salariati temporanei dell'Amministrazione dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1955-56.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1955, col quale il Ministero dei lavori pubblici è stato autorizzato a mantenere in servizio, durante l'esercizio finanziario 1954-1955, n. 2581 salariati temporanei, dei quali 262 che possono essere classificati alla 1ª categoria (operai specializzati);

Considerato che, durante il suddetto esercizio finanziario, 11 unità salariali sono cessate dal servizio, per cause varie;

Ritenuto che, durante l'esercizio finanziario 1955-1956, è ancora necessaria al Ministero dei lavori pubblici l'opera di 2570 unità di salariati temporanei

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici

Decreta:

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a mantenere in servizio, durante l'esercizio finanziario 1955-1956, numero 2570 salariati temporanei, di cui numero 262, che possono essere classificati alla 1ª categoria (operai specializzati).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 agosto 1955

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per i lavori pubblici
ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1955
Registro n. 11 *Presidenza, foglio n.* 37

(198)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1955.

Caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio del francobollo celebrativo del primo centenario della istruzione professionale in Italia.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1955, n. 1043, con il quale è stata autorizzata l'emissione di un francobollo celebrativo del primo centenario dell'istruzione professionale in Italia;

Decreta:

Art. 1.

Il francobollo celebrativo del primo centenario dell'istruzione professionale in Italia, emesso nel valore di L. 25, è stampato in rotocalco su carta bianca liscia, filigranata, nel formato stampa di mm. 27 x 37 e nel formato carta di mm. 30 x 40.

La filigrana in chiaro è costituita da piccole stelle a cinque punte disposte e ripetute su tutta la superficie del foglio francobolli.

La vignetta raffigura un giovane studente in un'aula di istituto professionale applicato presso un disegno posto su un cavalletto; nell'angolo in basso a destra vi è un'incudine su cui è appoggiato un martello e sopra un forno a mattoni un'anfora in ceramica; in alto ~~a destra sono appesi una squadra ed un compasso.~~

La vignetta è chiusa ai lati dalle leggende in carattere bastoncino chiaro su fondino a mezza tinta, poste verticalmente: « Celebrazioni Centenarie » a sinistra e « Istruzione Professionale » a destra. In basso nei due angoli, racchiusi in un rettangolino lineare su fondo a mezza tinta, vi sono: a sinistra la leggendina e l'annuale « Fermo 1955 », a destra il valore del francobollo « L. 25 » in carattere bastoncino pieno; al centro, su fondo pieno, vi è la leggenda in carattere bastoncino chiaro « Poste Italiane ».

Il francobollo è stampato in colore verde.

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1956 e verrà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 30 giugno 1957.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 novembre 1955

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
BRASCHI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *gennaio* 1956
Registro n. 1 *Ufficio riscontro poste, foglio n.* 256. — FAGGIANI

(272)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1956.

Costituzione della Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 febbraio 1955, n. 51, che delega il potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro;

Visto l'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, che istituisce una Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro;

Viste le designazioni delle Amministrazioni statali, delle Organizzazioni sindacali e degli Enti interessati;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro è presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed è così composta:

dott. Rosario Purpura, direttore generale dei rapporti di lavoro, dott. Nicola Castelli, prof. Pietro Didonna, ing. Giuseppe Selvaggi e ing. Gaetano Fracassi, membri effettivi, ing. Silvio Franz, ing. Vito Sparacio, ing. Antonino Plastino e dott. Marcello Zamponi, membri supplenti, designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

dott. Salvatore Mercadante e ing. Giuseppe Pavia, membri effettivi, dott. Giuseppe Befani e ing. Remo Nuccitelli, membri supplenti, designati dal Ministero dell'industria e del commercio;

prof. Oscar D'Agostino, membro effettivo, dottor Enrico Zavattiero, membro supplente, designati dal Ministero dell'interno;

ing. Carlo Abate, membro effettivo, dott. Antonio Lubrano, membro supplente, designati dal Ministero delle finanze;

dott. Mario Andreucci, membro effettivo, dottor Vittorio Rossi, membro supplente, designati dal Ministero dei lavori pubblici;

dott. Alberto Mastromarino, membro effettivo, dott. Alberto Ceccucci, membro supplente, designati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

prof. Saladino Cramarossa e dott. Paolo Moreschini, membri effettivi, dott. Felice Graziano e dottor Adalberto Bernabai, membri supplenti, designati dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

dott. Luigi Natale, membro effettivo, dott. Antonino Lo Forti, membro supplente, designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

prof. Aristide Giannelli, membro effettivo, ingegnere Luigi Ventrella, membro supplente, designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

ing. Alfonso Giovannini, membro effettivo, ingegnere Arnaldo D'Agostini, membro supplente, designati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

prof. ing. Luigi Palma e ing. Renato Riccardi, membri effettivi, prof. Giovanni Pancheri e dott. Giovanni Gugliormella, membri supplenti, designati dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;

avv. Riccardo Bellacci, Enrico Meledandri e dottor Giuseppe Pilati, membri effettivi, avv. Mario Perolo, ing. Gaetano Loy Donà e ing. Gaetano Scarsini, membri supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro;

Enzo Battistini, ing. Giuseppe Tanzarella e Giuliano Somni, membri effettivi, Adolfo Lucchini, Mario Colzi e Riziero Pileri, membri supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori,

dott. Mario Ferrario, membro effettivo, dott. Gaetano Mondaini, membro supplente, designati dalle organizzazioni sindacali dei dirigenti di azienda.

Art 2.

Il dott. Lindo Forgione ed il dott. Enzo Scaccia sono nominati segretari della Commissione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1956

Il Ministro: VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1956
Registro n. 8 Lavoro e previdenza, foglio n. 156. – BAGNOLI

(258)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1956.

Calendario della Borsa merci di Milano per l'anno 1956, Sezioni cereali, semi oleosi e sete.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 17 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e l'art. 33 del relativo regolamento pubblicato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato il calendario per l'anno 1956 della Borsa merci di Milano, Sezioni cereali, semi oleosi e sete.

Sezione cereali e semi oleosi

Giorni di Borsa chiusa:

Tutte le domeniche e tutti i sabati

6 gennaio	Epifania
19 marzo	San Giuseppe
2 aprile	Festa dell'Angelo
25 aprile	Festa nazionale
1° maggio	Festa del lavoro
10 maggio	Ascensione
31 maggio	Corpus Domini
29 giugno	Ss. Pietro e Paolo
13-21 agosto	Ferie estive
1° novembre	Tutti i Santi
2 novembre	Commemorazione dei defunti
7 dicembre	Sant'Ambrogio (Patrono di Milano)
24-25-26 dicembre	Feste natalizie
31 dicembre	Ultimo giorno dell'anno.

I giorni di « Borsa chiusa » sono inattivi a tutti gli effetti ed interruttivi dei termini regolamentari.

Risposta premi:

13 gennaio	13 aprile
15 febbraio	15 maggio
15 marzo	15 giugno

13 luglio — 15 ottobre
10 agosto — 15 novembre
14 settembre — 14 dicembre

Ultimo giorno contrattazione corrente:

18 gennaio — 18 luglio
17 febbraio — 10 agosto
16 marzo — 18 settembre
18 aprile — 18 ottobre
18 maggio — 16 novembre
18 giugno — 18 dicembre

Ultimo giorno messa a disposizione:

23 gennaio — 23 luglio
22 febbraio — 23 agosto
23 marzo — 21 settembre
23 aprile — 23 ottobre
23 maggio — 23 novembre
22 giugno — 21 dicembre

Orario delle contrattazioni: dalle ore 15 alle ore 16,30.

Sezione sete

Giorni di Borsa chiusa:

Tutte le domeniche e tutti i sabati.
6 gennaio Epifania
19 marzo San Giuseppe
2 aprile Festa dell'Angelo
25 aprile Festa nazionale
1° maggio Festa del lavoro
10 maggio Ascensione
31 maggio Corpus Domini
29 giugno Ss. Pietro e Paolo
11-19 agosto Ferie estive
1° novembre Tutti i Santi
2 novembre Commemorazione dei defunti
7 dicembre Sant'Ambrogio (Patrono di Milano)
24-25-26 dicembre Feste natalizie
~~31 dicembre Ultimo giorno dell'anno.~~

I giorni di « Borsa chiusa » sono inattivi a tutti gli effetti ed interruttivi dei termini regolamentari.

Risposta premi:

13 gennaio — 13 luglio
15 febbraio — 10 agosto
15 marzo — 14 settembre
13 aprile — 15 ottobre
15 maggio — 15 novembre
15 giugno — 14 dicembre

Ultimo giorno contrattazione corrente:

18 gennaio — 18 luglio
17 febbraio — 10 agosto
16 marzo — 18 settembre
18 aprile — 18 ottobre
18 maggio — 16 novembre
18 giugno — 18 dicembre

Ultimo giorno messa a disposizione:

20 gennaio — 20 luglio
18 febbraio — 20 agosto
20 marzo — 20 settembre
20 aprile — 19 ottobre
21 maggio — 20 novembre
20 giugno — 20 dicembre

Orario delle contrattazioni: dalle ore 15 alle ore 16.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1956

Il Ministro: CORTESE

(257)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 22 dicembre 1955 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur ai sig. Julio Hidalgo Seco, Vice console presso il Consolato generale della Repubblica del Venezuela a Napoli.

(244)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Giovanni Pavese fu Attilio, nato ad Asti il 29 giugno 1907, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza rilasciatogli dalla Università di Torino in data 5 dicembre 1928, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1927-28.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Torino.

(280)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Civitanova Marche.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze, in data 13 gennaio 1956, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 60,171, sita sulla spiaggia di Civitanova Marche, riportava in catasto al foglio n. 18, particella n. 411 del comune di Civitanova Marche.

(293)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Donnalucata (Scicli).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze, in data 13 gennaio 1956, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 8490,45, sita sulla spiaggia di Donnalucata, riportata in catasto al foglio n. 73, particella n. 70, del comune di Scicli (Ragusa).

(294)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa « Istituto stomatologico italiano », con sede in Milano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 12 gennaio 1956, i poteri conferiti all'avv. comm. Arnaldo Frailich, commissario della Società cooperativa « Istituto stomatologico italiano », con sede in Milano, sono stati prorogati al 30 giugno 1956.

(242)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che la ditta Oglietti Marco fu Alessandro, già esercente in Valenza Po, via Astigliano, ha cessato la sua attività.

I marchi d'identificazione contrassegnati col n. 234-AL, già in suo possesso, sono stati smarriti.

(226)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ulteriore proroga del termine per l'esecuzione del piano parziale di ricostruzione di Pietra Ligure

Con decreto Ministeriale 12 gennaio 1955, n. 4151, il termine per l'esecuzione del piano parziale di ricostruzione di Pietra Ligure, approvato con decreto Ministeriale 22 aprile 1948 e prorogato col decreto Ministeriale 17 aprile 1950, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1956.

(240)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

AVVISI

Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1955, registrato alla Corte dei conti in data 20 dicembre 1955 (registro n. 23 Agricoltura, foglio n. 272), è stata determinata in L. 4.839.151 (lire quattromilioniottocentotrentanovemilacentocinquantuno) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Castellaneta (provincia di Taranto) della superficie di ettari 30.98.40, espropriati nei confronti della ditta OSTUNI Adriano fu Saverio e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2490, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4 del 7 gennaio 1953 (supplemento ordinario).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1955, registrato alla Corte dei conti in data 20 dicembre 1955 (registro n. 23 Agricoltura, foglio n. 271), è stata determinata in L. 39.029.783 (lire trentanovemilioniventinovemilasettecentottantatre) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Palagianello (provincia di Taranto) della superficie di ettari 215.13.96, espropriati nei confronti della ditta OSTUNI Adriano fu Saverio e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2491, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4 del 7 gennaio 1953 (supplemento ordinario).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1955, registrato alla Corte dei conti in data 20 dicembre 1955 (registro n. 23 Agricoltura, foglio n. 270), è stata determinata in L. 11.380.899,80 (lire undicimilionitrecentottantamilaottocentonovantanove e cent. 80) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Ginosa (provincia di Taranto) della superficie di ettari 125.35.22, espropriati nei confronti della ditta PARLAPIANO Giulio Cesare e Francesco fu Calogero e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2375, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 298 del 24 dicembre 1952 (supplemento ordinario).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

(277)

Opera per la valorizzazione della Sila

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1955, registrato alla Corte dei conti in data 20 dicembre 1955 (registro n. 23 Agricoltura, foglio n. 335), è stata determinata in L. 2.037.412 (lire duemilionitrentasettemilaquattrocentododici) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Cassano Jonio (provincia di Cosenza) della superficie di ettari 23.02.16, espropriati nei confronti della ditta RIZZUTI Antonio fu Natale e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1951, n. 1417, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 31 dicembre 1951 (supplemento ordinario n. 1).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 2.035.000 (lire duemilionitrentacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di Risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(278)

Costituzione del Consorzio di bonifica della Media Pianura Bergamasca e dell'Isola, con sede in Bergamo

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1955, n. 2634, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1956 al registro n. 1, foglio n. 33, è stato costituito il Consorzio di bonifica della Media Pianura Bergamasca e dell'Isola, con sede in Bergamo.

(245)

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno sita in comune di Rossano (Cosenza).

Con decreto Ministeriale 22 settembre 1955, n. 775, è stato disposto il trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato della zona di terreno demaniale di mq. 23.000, fronteggiante la proprietà del sig. Stefano Acri, in destra del torrente Cino, agro del comune di Rossano (Cosenza).

(296)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1955, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1955 è stato respinto il ricorso straordinario in data 21 aprile 1954 proposto dall'ing. Mazzanti Emilio per l'annullamento del provvedimento dell'Opera nazionale per i combattenti del 22 dicembre 1953, concernente la reiezione della domanda avanzata dal predetto per ottenere la liquidazione del trattamento di quiescenza in misura analoga a quella concessa ad altri ex funzionari dell'Opera.

(237)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 19

Corso dei cambi del 24 gennaio 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,85	—	624,85	624,86	624,75	624,84	624,86	624,86	624,85	624,86
$ Can	625,75	—	625,50	626 —	625,35	625,90	625,75	626 —	626 —	625,75
Fr Sv lib.	145,80	—	145,80	145,82	145,80	145,80	145,79	145,82	145,82	145,80
Kr. D.	90,87	—	90,85	90,825	90,91	90,88	90,87	90,825	90,88	90,80
Kr N.	87,72	—	87,75	87,68	87,66	87,74	87,67	87,68	87,73	87,65
Kr. Sv.	120,90	—	120,75	120,61	120,80	120,92	120,62	120,61	120,91	120,80
Fol	165,30	—	165,10	165,17	165,17	165,28	165,13	165,17	165,26	165,20
Fr. B.	12,57	—	12,57	12,5575	12,5587	12,565	12,5625	12,5575	12,565	12,56
Fr. Fr	178,12	—	178,17	178,09	178,05	178,15	178,12	178,09	178,42	178,10
Fr Sv acc.	143,26	—	143,35	143,23	143,20	143,28	143,23	143,23	143,29	143,20
Lst.	1756 —	—	1755,25	1754,50	1754 —	1754,75	1754,50	1754,50	1755,875	1754,50
Dm. occ.	149,53	—	149,53	149,50	149,45	149,56	149,48	149,50	149,59	149,50

Media dei titoli del 24 gennaio 1956

Rendita 3,50 % 1906	60,20
Id 3,50 % 1902	58,65
Id 5 % 1935	92,075
Redimibile 3,50 % 1934	80,375
Id 3,50 % (Ricostruzione)	71,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,875
Id 5 % (Riforma fondiaria)	84,15
Id 5 % 1936	93,65
Id. 5 % (Città di Trieste)	83,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97 —
Id 5 % (» 1° aprile 1960)	96,55
Id 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,225
Id 5 % (» 1° gennaio 1962)	96 —
Id 5 % (» 1° gennaio 1963)	96 —
Id 5 % (» 1° aprile 1964)	95,95

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 gennaio 1956

1 dollaro USA	624,86
1 dollaro Can.	625,875
1 Fr. Sv lib.	145,805
1 Kr. Dan.	90,847
1 Kr Norv.	87,675
1 Kr. Sv.	120,615
1 Fol.	165,15
1 Fr. bel.	12,56
100 Fr. Fr.	178,105
1 Fr. Sv acc.	142,23
1 Lst.	1754,50
1 Marco ger.	149,49

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto — Lit. 1794,55 per una lira egiziana

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa rurale ed artigiana di Pontinia, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Pontinia (Latina).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 147, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691 ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 31 gennaio 1955, con il quale veniva disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Pontinia, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Pontinia (Latina);

Visto il proprio provvedimento in data 9 febbraio 1955, con cui venivano nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza della suindicata azienda;

Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa rurale ed artigiana di Pontinia, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Pontinia (Latina) sono prorogate, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 34 del citato testo unico e 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, sino al 31 luglio 1956.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1956

Il Governatore MENICHELLA

(293)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 12 ottobre 1955, n. 340.2.52/11168, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1953;

Vista la nota del Prefetto di Palermo, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Mario Liotta, trasferito ad altra sede, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice:

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Mario Liotta, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1953, il vice prefetto dott. Alessandro Gustapane.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 16 gennaio 1956

L'Alto Commissario: TESSITORI

(266)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1954.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 340.2.07/9940 del 27 agosto 1955 con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1954;

Vista la nota del Prefetto di Ascoli Piceno, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Michele Di Giacomo, trasferito ad altra sede, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Michele Di Giacomo è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1954, il vice prefetto dott. Italo Granato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 16 gennaio 1956

L'Alto Commissario: TESSITORI

(268)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso a quattordici posti di volontario nella carriera diplomatica

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 7 della legge 27 luglio 1919, n. 1176, e il relativo regolamento approvato con il regio decreto 4 gennaio 1920, n. 39;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 106;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1953, n. 464;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 1955;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattordici posti di volontario nella carriera diplomatica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono necessari i seguenti requisiti:

I. — Essere in possesso della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze diplomatiche e consolari o in economia marittima o in economia e commercio, conseguita presso una Università o altro Istituto equiparato della Repubblica.

Non sono ammessi altri titoli di studio.

II. — Aver compiuto l'età di ventuno anni e non superata quella di trenta anni.

Il detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1945 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione e per i cittadini deportati dal nemico;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il limite massimo di età è poi elevato ad anni trentanove:

e) per i combattenti ed assimilati, decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare, o promossi per merito di guerra;

f) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Tutti i detti limiti di età sono elevati di:

g) due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto;

h) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui alle lettere *g*) e *h*) sono cumulabili fra di loro ed entrambe con quelle di cui alle lettere da *a*) a *f*) purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Inoltre il limite massimo di età è protratto sino a quarantacinque anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

i) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, e per gli appartenenti alle categorie assimilate alle predette, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra o ordinari, salvo le esclusioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;

l) per il personale che, alla data del 28 febbraio 1951, si trovava alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);

m) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

n) per il personale dipendente dal soppresso Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E); per i funzionari che prima dell'istituzione dell'I.R.C.E. siano stati in servizio presso organizzazioni della Società delle Nazioni o presso l'Istituto italiano interuniversitario, il beneficio suddetto si cumula con gli altri benefici previsti dalle norme in vigore in materia di limiti di età per la partecipazione ai concorsi.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Per gli assistenti ordinari, straordinari, volontari ed incaricati di Università o di Istituti di istruzione universitaria, il limite massimo di età è aumentato entro i termini indicati nell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 1950, n. 465.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali.

III. — Essere cittadini italiani; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

IV. — Avere il godimento dei diritti politici.

V. — Aver sempre tenuto regolare condotta civile e morale.

VI. — Essere di sana e robusta costituzione che permetta di affrontare qualsiasi clima, ed esente da imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che gli aspiranti debbono avere alla data del presente decreto, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati alle lettere *g*) e *h*) del precedente n. II.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, su carta da bollo da L. 200, sottoscritta dall'aspirante e indirizzata al Ministero degli affari esteri, deve essere presentata o fatta pervenire al Ministero degli affari esteri Direzione generale del personale Ufficio I, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, anche se l'aspirante risieda all'estero.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno dopo il termine sopraindicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) le generalità;

2) la data e il luogo di nascita; l'aspirante che, pure avendo superato l'età di trenta anni, chiede l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari fra quelli previsti nel n. II del precedente art. 2, dovrà indicare in base a quale titolo ha diritto alla elevazione del limite massimo di età;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a suo carico presso autorità giudiziarie di qualsiasi grado italiane o estere;

6) di essere in possesso di uno dei titoli di studio indicati nel n. I del precedente art. 2, specificando presso quale Università o Istituto universitario lo abbia conseguito e in quale anno;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari.

L'aspirante dovrà altresì specificare:

a) se coniugato, le generalità, la data e il luogo di nascita del coniuge;

b) se residente all'estero, l'ultimo domicilio in Italia e, qualora sia coniugato, l'ultimo domicilio in Italia o all'estero del coniuge;

c) se abbia imperfezioni fisiche, specificandone la natura, e se siano state contratte in guerra o per causa di guerra;

d) se abbia partecipato ad altri concorsi presso l'Amministrazione degli affari esteri, specificandone in caso affermativo la data e il risultato;

e) se e in quali lingue estere, oltre quelle obbligatorie (francese e inglese), l'aspirante desideri sostenere la prova facoltativa di esame sia scritta che orale o soltanto orale, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1953, n. 464.

L'aspirante dovrà infine indicare il proprio domicilio e l'indirizzo al quale chiede che sia trasmessa ogni comunicazione relativa al concorso e che siano restituiti, a concorso ultimato, i documenti presentati.

La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; qualora questi risieda all'estero, la firma deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale egli presta servizio.

Art. 4.

I concorrenti, che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine o che pur avendo superato l'età di trenta anni siano in possesso di uno o più requisiti particolari fra quelli previsti nel n. II del precedente art. 2, dovranno presentare o far pervenire al Ministero degli affari esteri Direzione generale del personale Ufficio I, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 o della guerra di liberazione, e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti, dovranno produrre, a seconda delle Forze armate di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta da bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita dichiarazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27; i reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualifica in base ai prescritti documenti militari;

d) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati o invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

f) i figli dei mutilati ed invalidi, di cui alla precedente lettera *d*), dovranno produrre il certificato modello 69, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre dell'aspirante, oppure un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato

dal sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare uno dei documenti indicati nella precedente lettera *e*), rilasciato al nome del padre dell'aspirante;

h) gli orfani dei caduti in guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre un certificato rilasciato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata, in carta bollata da L. 100, dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se risiedono all'estero, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100;

n) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali debbono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole e i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato;

r) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio; il certificato dovrà inoltre indicare che il concorrente non è stato sottoposto nè lo è attualmente a procedimento penale o disciplinare;

s) i concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno produrre un certificato, in carta bollata da L. 100, da cui risulti che al 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio;

t) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) dovranno presentare un certificato, in carta bollata da L. 100, da cui risulti che al 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Ufficio;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, rilasciata dalla competente autorità militare.

Art. 5.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero degli affari esteri Direzione generale del personale Ufficio I, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, debitamente legalizzato.

2. Diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata, della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze diplomatiche e consolari o in economia marittima o in economia e commercio conseguita presso una Università o altro Istituto equiparato della Repubblica.

Qualora il titolo di studio originale non sia stato ancora rilasciato l'aspirante dovrà produrre un certificato universitario, in carta legale, dal quale risulti la natura della laurea e la data del conseguimento e che attesti il non avvenuto rilascio del titolo di studio

3. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e debitamente legalizzato.

4. Certificato, su carta da bollo da L. 100, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici.

5. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, debitamente legalizzato; se l'aspirante è nato all'estero il certificato sarà rilasciato dall'ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica di Roma.

6. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risieda da almeno un anno e debitamente legalizzato. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco dei Comuni ove l'aspirante ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

7. Certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato esclusivamente da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che egli è in grado di affrontare qualsiasi clima, e che non ha imperfezioni fisiche a meno che queste non derivino da ragioni di guerra, nel qual caso occorre che non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui aspira.

La firma dell'ufficiale sanitario civile deve essere legalizzata dalle competenti autorità comunali e prefettizie, e quella dei sanitari militari legalizzata dall'autorità superiore.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre gli aspiranti alla visita di un sanitario di sua fiducia.

8. Copia o estratto dello stato del servizio militare (per gli ufficiali) e copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in carta da bollo da L. 200, per i candidati che abbiano adempiuto agli obblighi militari o che vi debbano ancora adempiere.

Coloro che sono stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune, debitamente legalizzato e provvisto del visto di conferma del competente commissario di leva.

I candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, dovranno produrre il certificato di iscrizione nelle liste di leva, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune e debitamente legalizzato.

I documenti indicati nei numeri 3, 4, 5, 6, 7 e 8, nonchè il certificato universitario di cui al n. 2, debbono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti avranno ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

Per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma (sindaco o cancelliere del tribunale o segretario della Procura della Repubblica o notaio) non occorrono legalizzazioni.

I concorrenti che appartengono alle Amministrazioni statali quali dipendenti di ruolo e gli ufficiali delle Forze armate in servizio permanente effettivo e i sottufficiali di carriera devono presentare soltanto i documenti indicati nei numeri 2 e 7, unitamente ad una copia integrale del loro stato di servizio, in carta da bollo da L. 200 (di data non anteriore a quella in cui avranno ricevuto il relativo invito), comprovando con apposita dichiarazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dall'Amministrazione da cui dipendono, di non essere stati sottoposti nè di esserlo attualmente a procedimento penale o disciplinare, con l'indicazione di tutte le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Art. 6.

Le ammissioni degli aspiranti al concorso saranno stabilite dal Ministro con giudizio insindacabile.

Art. 7.

Il concorso si svolgerà mediante esami secondo le norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1953, n. 464.

Gli esami verteranno sul programma di cui al decreto Ministeriale 16 dicembre 1955 e consisteranno in cinque prove scritte e una orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

a) storia moderna e contemporanea;

b) economia politica, politica economica e sociale, geografia economica;

c) diritto internazionale, pubblico e privato;

d) lingua francese;

e) lingua inglese.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti

a) diritto costituzionale ed amministrativo italiano e nozioni sulle costituzioni dei principali Stati;

b) diritto civile e commerciale; elementi di diritto penale, di procedura penale, di procedura civile e di diritto del lavoro;

c) elementi di scienza delle finanze e di statistica;

d) geografia fisica e politica.

Art. 8.

In aggiunta alle lingue francese e inglese, il candidato può chiedere di essere sottoposto alla prova scritta e orale o soltanto orale nelle seguenti lingue: tedesco, russo, spagnolo e arabo, nonchè alla sola prova orale di qualsiasi altra lingua.

Il candidato che raggiunga la sufficienza nelle prove scritte sostenute in una o più delle quattro lingue facoltative predette, può beneficiare, per ciascuna prova, di un massimo di otto punti che si aggiungono al complesso dei voti, espresso in quattrocentesimi, riportato nelle prove scritte obbligatorie, sempre che il candidato abbia raggiunto in queste ultime il punteggio richiesto per l'ammissione alla prova orale.

Il candidato che abbia raggiunto la sufficienza nella prova orale obbligatoria può beneficiare, in aggiunta al voto complessivo espresso in ottantesimi, di un massimo di otto punti per le prove orali facoltative sostenute nella medesima lingua facoltativa già presentata allo scritto, od in qualsiasi altra lingua per cui abbia chiesto di essere sottoposto alla sola prova orale. Per ogni lingua possono essere assegnati non più di due punti.

Art. 9.

I candidati hanno quattro ore di tempo per svolgere i temi di lingue e otto per gli altri.

Le prove scritte di lingue estere sia obbligatorie che facoltative consistono in una composizione con l'uso del vocabolario.

Le prove scritte saranno tenute in giorni consecutivi, non compresi quelli festivi.

La prova orale dura complessivamente non meno di un'ora.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta bollata) firmata dall'aspirante. La firma dovrà essere autenticata da notaio o dal sindaco, e la firma del sindaco o del notaio dovrà essere debitamente legalizzata;

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto.

Art. 10.

Oltre la notificazione individuale, almeno otto giorni prima dell'inizio degli esami, sarà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* del nome e cognome degli aspiranti ammessi al concorso, nonchè del luogo, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Nell'interesse della predisposizione delle aule e del materiale delle prove scritte d'esame, il Ministero, all'atto della notificazione individuale, potrà invitare i candidati a confermare la loro intenzione di partecipare al concorso.

Art. 11.

I candidati dichiarati idonei saranno classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di punti si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive estensioni e modificazioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il candidato è considerato non idoneo pure nel caso in cui si sia ritirato dopo aver portato a compimento anche una sola prova scritta senza aver conseguito la votazione richiesta per l'ammissione alla prova orale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1955

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1956
Registro n. 67 Esteri, foglio n. 17. — BARNABA

Programma delle materie di esame per il concorso di ammissione alla carriera diplomatica

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 106 sulla riforma della carriera diplomatica;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1953, n. 464, che approva il regolamento per il concorso di ammissione alla carriera diplomatica;

Decreta:

Il programma delle materie di esame per il concorso di ammissione alla carriera diplomatica è stabilito come dalla annessa tabella.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1955

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1956
Registro n. 67 Esteri, foglio n. 45. — BARNABA

TABELLA

PROGRAMMA DELLE MATERIE DI ESAME

I. — *Storia*

1. I Trattati di Westfalia e l'ordinamento politico d'Europa dopo il 1648. Influenza del nuovo assetto politico europeo sul carattere delle relazioni internazionali. La politica estera della Francia fino alla pace di Nimega.

2. La prima rivoluzione inglese. La politica estera di Cromwell. La seconda rivoluzione inglese e le sue ripercussioni in Europa.

3. Vicende politiche e diplomatiche delle potenze settentrionali dell'Europa nel secolo XVIII.

4. I Trattati di Utrecht e le loro conseguenze sull'ordinamento politico dell'Europa. Le guerre di successione. Il « rovesciamento delle alleanze » e l'ascesa della Prussia. La politica di equilibrio.

5. L'Italia, la politica delle riforme e la diplomazia europea nel secolo XVIII

6. La questione d'Oriente nel secolo XVIII. Ascesa della Russia, spartizione della Polonia, declino della Turchia.

7. La rivoluzione delle colonie inglesi d'America; compenetrazione di idee e collaborazione di uomini tra i due mondi. Gli Stati Uniti d'America nella Società internazionale.

8. La rivoluzione francese nella sua preparazione spirituale, nelle sue forme politico-sociali interne, nelle sue ripercussioni internazionali.

9. La politica estera ed interna di Napoleone ed il nuovo tentativo di egemonia francese.

10. L'Italia durante il periodo rivoluzionario e napoleonico: assetto interno, maturazione della coscienza nazionale il «problema europeo» dell'Italia.

11. Il Congresso di Vienna. Aspetti positivi e negativi del riordinamento politico e territoriale dell'Europa. La Santa Alleanza in Europa e nelle Americhe.

12. L'Italia dopo l'avvento della Monarchia di luglio. La prima fase della questione d'Oriente nel secolo XIX. L'equilibrio mediterraneo.

13. La crisi europea nel 1848 e le sue ripercussioni sulle aspirazioni politiche, sociali e nazionali dell'Europa.

14. Il 1848-1849 in Italia: preparazione remota, aspirazioni ideali, correnti politiche, esplosione rivoluzionaria. La diplomazia europea e l'Italia.

15. La seconda fase della questione d'Oriente nel secolo XIX. La guerra in Crimea e il Congresso di Parigi. La parte del Piemonte.

16. La formazione del Regno d'Italia e l'opera di Cavour. I nuovi problemi; isolamento internazionale e difficoltà interne. La politica estera italiana dal Congresso di Berlino alla vigilia del primo conflitto mondiale.

17. La politica estera del secondo Impero. L'avvento della Terza Repubblica. L'alleanza franco-russa. La Triplice Intesa.

18. La formazione dell'impero germanico e le sue ripercussioni sull'assetto politico-europeo. Il Congresso di Berlino. La Duplice e la Triplice Alleanza. Il sistema diplomatico bismarckiano e la sua crisi.

19. La politica estera della Gran Bretagna. La questione d'Egitto. Il processo di trasformazione dell'Impero britannico.

20. La politica estera della Russia

21. La diplomazia europea e le crisi balcaniche nell'ultimo quarto del secolo XIX.

22. I problemi dell'organizzazione internazionale della pace; le conferenze dell'Aja.

23. La politica coloniale delle Potenze europee. L'espansione italiana in Africa dall'insediamento in Assab alla prima pace di Losanna.

24. I fondamenti della politica estera degli Stati Uniti d'America. Consolidamento interno ed espansione internazionale.

25. Le relazioni internazionali degli Stati dell'America Latina. La scomparsa della Spagna come potenza coloniale americana.

26. L'ascesa del Giappone. La guerra russo-giapponese, il Trattato di Portsmouth e le sue conseguenze.

27. La vita economica e sociale dalla metà del secolo XIX alla prima guerra mondiale. Aspirazioni, dottrine, tentativi di realizzazione: socialismo, comunismo, nazionalismo, imperialismo.

28. Le crisi internazionali che precedono la prima guerra mondiale. La questione marocchina e la Conferenza di Algesiras. Le guerre balcaniche

29. La prima guerra mondiale. I suoi sviluppi diplomatici: gli accordi di guerra. La conferenza della pace. Genesi e costituzione della Società delle Nazioni.

30. L'Italia nella prima guerra mondiale; ragioni, carattere e fini del suo intervento. L'azione politica e diplomatica del Governo italiano di fronte al conflitto

31. Il crollo dell'Impero asburgico. I problemi della successione. I trattati di pace, gli interessi delle grandi potenze, la formazione della Piccola Intesa.

32. La fine dell'Impero ottomano. Il problema del Medio Oriente fra le due guerre mondiali

33. La rivoluzione russa. Formazione e consolidamento dell'U.R.S.S. La sua azione internazionale.

34. L'organizzazione della pace in Europa e nel mondo. I plebisciti. La questione della Ruhr. Il Trattato di Locarno. L'opera della Società delle Nazioni. Il regolamento delle riparazioni.

35. Le conferenze per il disarmo. Il patto di Briand-Kellog. Il progetto di Unione Europea. La conferenza mondiale per il disarmo.

36. Il risveglio dell'Asia. La questione indiana ed i nuovi nazionalismi. Evoluzione del Commonwealth britannico. Il Giappone grande potenza e i problemi internazionali del Pacifico. Il conflitto tra la Cina e il Giappone.

37. L'Italia dopo la prima guerra mondiale. Crisi dello Stato liberale e sue cause. Le varie fasi di politica estera del fascismo.

38. La nascita della Germania hitleriana. La politica estera nazista e la liquidazione del Trattato di Versailles. La questione dell'indipendenza dell'Austria.

39. Il conflitto italo-etiopico: origine e sviluppi diplomatici. La guerra civile in Spagna e l'intervento delle Potenze. Revisionismo e antirevisionismo, interessi delle grandi Potenze nell'Europa orientale e balcanica.

40. La politica estera degli Stati Uniti in Europa, in Asia e in America. L'Unione panamericana.

41. L'Europa verso la nuova guerra. La politica estera delle Democrazie e degli Stati totalitari. Il patto anti-Comintern. L'Anschluss, la crisi dei Sudeti, Monaco, la fine della Cecoslovacchia, l'impresa albanese. L'alleanza italo-tedesca. La crisi della Società delle Nazioni.

42. La seconda guerra mondiale e le sue vicende diplomatiche. Il Tripartito. Gli accordi fra le Potenze alleate. La Carta Atlantica. Le conferenze di Mosca, del Cairo, di Teheran, di Yalta e di Potsdam. Gli armistizi. Costituzione della Organizzazione delle Nazioni Unite. I Trattati di pace.

43. Il nuovo assetto politico e territoriale del mondo. Nuovi problemi e nuovi contrasti internazionali. Nuovi orientamenti: costituzione del Consiglio d'Europa.

II. — *Economia politica, politica economica e sociale, elementi di scienza delle finanze, statistica, geografia economica*

a) Economia politica e politica economica e sociale:

1. Il problema economico. Problema economico e problema tecnico. Cenni sulle principali spiegazioni del valore economico. Domanda e offerta. L'impresa e il costo di produzione.

2. La formazione dei prezzi in un'economia di mercato. Il prezzo di concorrenza. Concorrenza imperfetta e concorrenza monopolistica. Il monopolio e il regime di coalizione Equilibrio parziale ed equilibrio generale.

3. Il reddito individuale ed il reddito nazionale. La curva di distribuzione dei redditi. Il profitto. La rendita. Il salario. L'interesse.

4. La moneta. Il valore della moneta. I sistemi monetari. Le banche e gli istituti di credito. Le banche di emissione. Le funzioni del sistema aureo. Le condizioni del funzionamento del sistema aureo. La manovra del saggio di sconto. La politica monetaria in regime di moneta inconvertibile. Gli effetti delle variazioni del valore della moneta. La speculazione finanziaria e la speculazione commerciale.

5. Consumo, risparmio e investimenti. La funzione del consumo. Mercato monetario e mercato finanziario. Le fluttuazioni economiche. Le fluttuazioni cicliche e loro principali spiegazioni. Il principio di accelerazione. La politica anticiclica. La politica di pieno impiego. Il bilancio economico nazionale.

6. I cambi esteri. L'equilibrio dei cambi. La bilancia commerciale e la bilancia dei pagamenti. I costi comparati. Il controllo dei cambi. I fondi di stabilizzazione dei cambi.

7. La popolazione. Esame critico della teoria di Malthus. L'emigrazione. Emigrazione e investimenti internazionali. La fine dell'emigrazione di massa. Politica demografica e migrazioni. Limitazioni poste all'immigrazione per motivi economici, sindacali, politici e razziali. Le vicende e i problemi dell'emigrazione italiana.

8. Obiettivi, strumenti e limiti della politica economica contemporanea. Il concetto di economia del benessere. Fini e forme degli interventi statali. La pianificazione. Pianificazione parziale e pianificazione totale. La politica dell'occupazione in Italia. Le aree sottosviluppate. Gli obiettivi della riforma agraria.

9. La politica commerciale internazionale. Dazi, contingentamenti, clearings, accordi di compensazione. I trattati di commercio e la clausola della nazione più favorita. Premi all'esportazione e doppi prezzi. Cenni sulla politica economica interna e internazionale dell'Italia, della Gran Bretagna, della Francia, della Germania, degli Stati Uniti e dell'U.R.S.S. a partire dalla prima guerra mondiale, con particolare riguardo ai metodi di azione pubblica nell'economia (nazionalizzazioni, imprese miste, azionariato di Stato, ecc.).

10. La fase attuale della collaborazione economica internazionale. Gli accordi di Bretton Woods: il Fondo monetario internazionale e la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo. Il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite e gli organi economici dipendenti dalle Nazioni Unite.

La Carta dell'Avana e il G.A.T.T Le Unioni doganali. L'O.E.C.E. e l'U.E.P. L'integrazione economica europea e la C.E.C.A. Gli investimenti esteri. Lo sviluppo delle zone arretrate.

11. I presupposti teorici e l'evoluzione storica della politica sociale a partire dalla rivoluzione industriale. I compiti dell'organizzazione sindacale. La difesa dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore. La partecipazione dei lavoratori agli utili e alla gestione dell'impresa. La collaborazione nell'ambito dell'impresa. Il salario annuo garantito. La sicurezza sociale.

b) Elementi di scienza delle finanze:

Imposte dirette e indirette, ordinarie e straordinarie. L'imposta progressiva. Distribuzione della pressione tributaria. Struttura del sistema tributario italiano. Gettito delle principali imposte. La doppia imposizione.

c) Statistica:

Il metodo statistico e i suoi procedimenti. Rilevazione di dati. Serie statistiche. Medie. Indici. Rappresentazioni grafiche. Interpolazione e extrapolazione. Interpretazione dei risultati. Correlazione. Movimenti tendenziali e ciclici. Fonti statistiche italiane.

d) Geografia economica:

1. Geografia della produzione. Distribuzione geografica dei prodotti agricoli di grande consumo alimentare; cereali, piante da zucchero, da olio e per bevande. Le industrie relative. I prodotti agricoli di grande uso industriale: fibre tessili e caucciù. L'allevamento e i suoi prodotti. Il bosco e la pesca. Distribuzione geografica della produzione dei minerali. I combustibili: carbone e petrolio. I minerali metallici. Le industrie siderurgica e meccanica.

2. Geografia del commercio e delle comunicazioni. I grandi mercati di importazione e di esportazione. Le correnti commerciali e il commercio estero dei principali Paesi, con riguardo allo sviluppo e alla consistenza attuale del commercio italiano. Sviluppo delle comunicazioni e condizioni odierne dell'industria e dei trasoprti nei diversi Stati. Reti di comunicazioni terrestri, marittime ed aeree.

III. — *Geografia fisica e politica*

Lineamenti generali dell'ambiente morfologico e climatico dei cinque continenti: rilievo, idrografia, flora e fauna, clima e vita. Quadro politico, confini, popolazioni, religioni, istituzioni pubbliche, suddivisioni interne e amministrative, centri urbani, porti e città commerciali, colonie, protettorati dei principali Paesi.

IV — *Diritto internazionale*

a) Diritto internazionale pubblico:

1. Struttura della Comunità internazionale. Principi ispiratori e caratteri del suo ordinamento. Sviluppo storico della scienza del diritto internazionale. L'ordinamento internazionale e gli ordinamenti interni degli Stati.

2. Le norme dell'ordinamento internazionale e i loro caratteri. Norme consuetudinarie. Norme convenzionali. Norme prodotte da fonti previste da accordi. Validità ed efficacia delle norme internazionali.

3. I soggetti. La personalità internazionale degli Stati. Estinzione degli Stati. Successione di Stati. Soggetti internazionali diversi dagli Stati: Santa Sede, insorti, enti internazionali. Personalità delle unioni di Stati: Nazioni Unite; istituti specializzati; organizzazioni regionali europee ed extraeuropee. Gli stati giuridici soggettivi internazionali.

4. Organizzazione dei soggetti. Organi dei singoli Stati per le relazioni internazionali. Organi di Istituzioni internazionali e organi internazionali. Trattamento degli organi di Stati esteri e di Istituzioni internazionali.

5. I fatti giuridici. Atti giuridici. Atti unilaterali. Atti collettivi. Accordi. La rappresentanza fra soggetti internazionali. Formazione dei trattati. Riserve. Estinzione dei trattati. Fatti illeciti. La responsabilità internazionale, sue forme, sue condizioni e suoi limiti.

6. La sovranità territoriale degli Stati. Territorio: delimitazione, modi di acquisto, perdita. Altomare. Diritti su territori altrui. Territori in amministrazione fiduciaria.

7. Limiti all'attività degli Stati rispetto agli individui nel loro ordinamento interno. La tutela dei diritti dell'uomo. Trattamento dei cittadini. Protezione del cittadino all'estero. Consoli e funzioni consolari. Trattamento degli stranieri: principi di diritto internazionale comune e criteri adottati dalle convenzioni di stabilimento.

8. Trattati internazionali collettivi e bilaterali concernenti la cooperazione internazionale nel campo politico e della sicurezza, economico e commerciale, sociale, culturale, sanitario, delle comunicazioni, tecnico, ecc. Caratteristiche particolari di tali diverse categorie di trattati. Sviluppo ed opera delle organizzazioni internazionali in vari settori.

9. Procedimenti di soluzione delle controversie internazionali. Accordi risolutivi di controversie e strumenti diretti a favorirli. Arbitrato: sue forme e suoi sviluppi. Corte internazionale di giustizia. Procedimenti per la tutela dei diritti nell'ordinamento internazionale. Autotutela e suoi limiti nel diritto convenzionale. Tutela associata.

10. Lo stato di guerra: inizio, termine, caratteri, conseguenze. Norme sull'esercizio della violenza bellica. Occupazione bellica. Trattamento dei sudditi nemici e della proprietà privata nemica. Il rapporto di neutralità.

b) Diritto internazionale privato:

Nozioni generali: natura e funzione delle norme di diritto internazionale privato. Vari problemi di interpretazione del diritto internazionale privato e limiti al funzionamento delle norme di diritto internazionale privato. L'adattamento delle norme straniere richiamate. Persone. Rapporti di famiglia. Diritti reali. Successioni. Donazioni. Obbligazioni. Forma degli atti. Norme di diritto commerciale, marittimo e aereo internazionale. Convenzioni relative al diritto internazionale privato.

c) Diritto processuale civile internazionale:

Legge regolatrice del processo. Limiti della giurisdizione. Efficacia delle sentenze straniere. Notificazioni ed atti istruttori all'estero. Convenzioni internazionali di assistenza in materia giudiziaria civile.

d) Diritto penale e processuale penale internazionale:

Limiti di applicabilità della legge penale. Estradizione. Riconoscimento delle sentenze penali straniere. Convenzioni internazionali di assistenza in materia giudiziaria penale.

V - *Diritto costituzionale e amministrativo italiano e nozioni sulle costituzioni dei principali Stati*

1. Concetto e partizioni del diritto pubblico.

2. Lo Stato: elementi ed organi. Forme di Stato e forme di Governo. Caratteristiche generali dello Stato moderno.

3. L'ordinamento costituzionale: la Costituzione italiana. Gli organi costituzionali: Parlamento; Presidente della Repubblica; Governo. L'ordinamento regionale.

4. La funzione legislativa: forma dell'attività legislativa, legge formale, atti equiparati alla legge formale, regolamento ed altri atti normativi.

5. La funzione giurisdizionale: posizione e garanzie della Magistratura. Controllo di costituzionalità degli atti normativi.

6. L'ordinamento amministrativo. Concetto di pubblica Amministrazione. Criteri informativi dell'ordinamento amministrativo. Organizzazione amministrativa interna.

7. L'Amministrazione diretta centrale: organi attivi, organi consultivi, organi di controllo.

8. L'Amministrazione diretta locale.

9. Gli Enti autarchici nazionali.

10. Gli Enti autarchici locali: enti territoriali, enti non territoriali.

11. I mezzi dell'azione amministrativa: il regime amministrativo dei beni, le prestazioni dei privati all'Amministrazione.

12. Gli atti amministrativi: classificazione e tipi.

13. La giustizia nell'Amministrazione: tutela dei diritti ed interessi dei singoli, ricorsi amministrativi, tutela giurisdizionale.

14. Caratteristiche degli ordinamenti costituzionali dei principali Stati.

VI. - *Elementi di diritto e procedura penale*

1. La legge penale. Le pene. Il reato.

2. Il reato e la persona offesa dal reato.

3. Estinzione del reato e della pena. Sanzioni civili e misure di sicurezza.

4. I principali delitti previsti dal Codice penale.

5. Azioni nel processo penale, giudice, parti, atti processuali. L'istruzione. Il giudizio. L'esecuzione.

VII. - *Elementi di diritto del lavoro*

Cenni sull'attuale ordinamento sindacale, sulla disciplina collettiva dei rapporti di lavoro e sul contratto individuale di lavoro.

VIII. — *Diritto civile e commerciale*
Elementi di procedura civile

1. Nozione e fondamento del diritto. Le fonti del diritto privato: legge, consuetudine, principi generali del diritto.
2. Interpretazione delle norme giuridiche. Il diritto soggettivo: classificazione dei diritti, acquisto, modificazione ed estinzione dei diritti soggettivi.
3. Diritto delle persone. La persona fisica. Capacità giuridica e capacità di agire. Gli istituti di protezione della persona fisica. Il diritto della personalità.
4. La famiglia. Il matrimonio. Il regime patrimoniale del matrimonio. La filiazione. Il diritto agli alimenti.
5. Diritto delle successioni. Concetto e fondamento della successione per causa di morte. Successione a titolo universale e a titolo particolare. La successione legittima: capacità di succedere e diritto di rappresentazione. Categorie degli eredi legittimi. La successione testamentaria: capacità di testare e di ricevere per testamento. La volontà testamentaria e la sua manifestazione. L'acquisto dell'eredità e del legato. I rapporti fra coeredi. La divisione.
6. Le donazioni. Concetti e requisiti degli atti di liberalità fra vivi. Revoca delle liberalità. Il contratto di donazione.
7. I diritti e la loro classificazione. Le cose: nozioni e classificazione delle cose. La proprietà. Il possesso. I diritti sulla cosa altrui: le servitù. L'usufrutto, l'uso e l'abitazione. L'enfiteusi.
8. Il negozio giuridico. Classificazione dei negozi. Elementi del negozio. Formazione e manifestazione della volontà negoziale. L'oggetto, la causa e la forma del negozio. Vicende del negozio, nullità, annullabilità, risoluzione, rescissione. La rappresentanza.
9. Diritto delle obbligazioni. Concetto ed elementi della obbligazione. Modificazione soggettiva ed oggettiva del rapporto obbligatorio. L'adempimento dell'obbligazione. I modi di estinzione dell'obbligazione. L'inadempimento e i suoi aspetti. Le garanzie dell'obbligazione. Il contratto in generale. Classificazione dei contratti. I principali tipi di contratto.
10. Contratto di trasporto.
11. Contratto di assicurazione: legislazione in materia di istituti di assicurazione.
12. Contratti bancari e di conto corrente. Legislazione sulle banche e sulle borse.
13. L'impresa e le società. L'imprenditore. Le imprese commerciali. L'azienda. I consorzi. Il contratto di società. Società a base personale. Società a base non personale. Le cooperative e le mutue. Le società a responsabilità limitata. La società per azioni: costituzione, organi, rapporti interni, rapporti con terzi.
14. I diritti sui beni immateriali (proprietà industriale, letteraria ed artistica. Marchi, disegni, modelli e brevetti).
15. Titoli di credito: cambiale e assegno bancario. Titoli rappresentativi delle merci.
16. Fallimento. Concordato preventivo. Liquidazione coatta amministrativa.
17. Proprietà della nave e dell'aeromobile. Esercizio della nave e dell'aeromobile.
18. Obbligazioni relative alla navigazione con particolare riguardo ai contratti di utilizzazione della nave e dell'aeromobile.
19. Avarie comuni, assistenza, salvataggio e recupero. Assicurazione dei rischi della navigazione. Garanzia delle obbligazioni relative alla navigazione.
20. Nozioni di diritto processuale civile: organi giudiziari. Parti e difensori nel processo civile. L'azione del processo civile. Il giudice ed i suoi poteri nel processo. Gli atti processuali. Struttura e svolgimento del processo di cognizione. Struttura e svolgimento del processo di esecuzione. I procedimenti speciali contemplati dal Codice di procedura civile.

IX. — *Lingue estere*

Per le due lingue estere l'esame scritto consiste in una composizione, su tema da indicarsi dalla Commissione, con uso di vocabolario; quello orale, in una conversazione con l'esaminatore.

Di tali lingue il candidato dovrà dimostrare la perfetta conoscenza.

Roma, addì 16 dicembre 1955

Il Ministro: MARTINO

(291)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Diario delle prove scritte d'esame del concorso a venti posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo A), nel ruolo del personale della carriera amministrativa del Ministero della difesa-Marina.

Le prove scritte d'esame relative al concorso a venti posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo A) nel ruolo del personale della carriera amministrativa del Ministero della difesa-Marina, indetto con decreto Ministeriale 26 agosto 1955 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 dell'8 ottobre 1955, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8, nei giorni 13, 14, 15 e 16 febbraio 1956.

(299)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.